

Deliberazione della Giunta regionale “Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta”

VISTI

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e ss. mm. e ii, in particolare:
 - o punto 35.28, Parte I, Capitolo 2, sezione 2.4 che stabilisce sia da considerarsi "animale protetto, qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale e nazionale";
 - o il capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli;
 - o Il capitolo 1.2.1.5 Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti;
- le direttive comunitarie 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante legge quadro sulle aree protette ed in particolare:
 - o l'articolo 1 “Finalità e ambito della legge” che, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
 - o l'articolo 2 “Classificazione delle aree naturali protette” che stabilisce la classificazione delle aree naturali protette;
 - o l'articolo 11 “Regolamento del parco”, che stabilisce che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, vietando la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
 - o l'articolo 15 “Acquisti, espropriazioni ed indennizzi” che stabiliscono che l'ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco e pertanto provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, con la quale sono integralmente recepite ed attuate le sopracitate direttive, ed in particolare l'articolo 1 il quale stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e in particolare gli articoli:
 - o 2 “Oggetto della tutela” che stabilisce facciano parte della fauna selvatica oggetto di tutela le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e definisce l'elenco di mammiferi e uccelli particolarmente protette;
 - o 9 “Funzioni amministrative” che stabilisce che le regioni esercitino le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea” e in particolare l'art. 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- il D.M. Del 31/05/2017, n. 15 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'art. 9 “Registrazione degli aiuti individuali”;
- legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di

particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in particolare l’art 33 bis c. 2 che dispone che l’ente gestore del parco o della riserva naturale sia competente per la gestione dei contributi per indennizzare danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e che definisce mediante apposito regolamento: le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni oltre che le modalità per la verifica e la quantificazione degli stessi e le condizioni per la loro concessione insieme alle modalità per la prevenzione dei danni;

- legge regionale 16 agosto 1993, N. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione relativa al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica sul territorio, con particolare riferimento alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

CONSIDERATO che

- occorre procedere ad emanare le disposizioni per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta, al fine di dare il necessario sostegno alle imprese agricole che si trovano danneggiate da animali protetti;
- la legge regionale stabilisce che gli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali per poter ristorare i danni debbano approvare apposito regolamento nel quale definiscono le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni oltre che le modalità per la verifica e la quantificazione degli stessi e le condizioni per la loro concessione insieme alle modalità per la prevenzione dei danni stessi;
- che i predetti regolamenti degli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali debbano rispettare le disposizioni contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare piena attuazione alla normativa sugli aiuti di stato;

DATO ATTO quindi che, al fine di consentirne l’applicazione in osservanza della norma europea sugli aiuti di stato:

- in data xx.xx.2022 l’amministrazione regionale ha provveduto a notificare alla Commissione europea il presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015);
- la Commissione Europea con decisione in data xx.xx.2022 ha approvatoil regime SA.xxxxxx (2022/N);

PRECISATO che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite all’art. 2 punto 14 del reg. (UE) n. 702/2014 a meno che le imprese non siano diventate in difficoltà a seguito dei danni causati dalla fauna selvatica protetta; né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

DATO ATTO che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

ACQUISITO in data 8.02.2022 il parere del Comitato aiuti di cui al DGS 15026 del 8.11.2021 e della DGR 5371/2021;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepito le premesse

1. di approvare l'allegato A "disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare le disposizioni di cui all'allegato A, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella decisione C(2022) xxxx final del xx.xx.2022 di cui al regime SA.xxxxxx (2022/N) "regime regionale per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e del suo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.